



QUESTA VOLTA PARLIAMO DI...

In questo numero della Rivista **affrontiamo alcune tematiche relative all'I.N.A.I.L.** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro) attraverso una breve intervista rilasciata dal Direttore della Sede I.N.A.I.L. di Como dott. Vittorio Tripi.

Domanda: *ci può fare un quadro generale sulla situazione del nostro settore legato all'andamento infortunistico relativo all'ultimo triennio?*

Risposta: per meglio rispondere a tale domanda proporrei di riportare una tabella dettagliata

INFORTUNI INDENNIZZATI: TRIENNIO 2008/2010 SETTORE COSTRUZIONI

	2008 INFORTUNI	2008 INFORTUNI MORTALI	2009 INFORTUNI	2009 INFORTUNI MORTALI	2010 INFORTUNI	2010 INFORTUNI MORTALI
COMO	933	3	787	2	657	1
LOMBARDIA	13.790	27	11.938	38	10.086	22
ITALIA	80.307	221	69.766	219	60.105	195

La tabella illustra l'andamento infortunistico del settore edile negli anni 2008, 2009 e 2010 della Provincia di Como in rapporto con la Lombardia e l'Italia.

Sui tre anni considerati si può notare come in Provincia di Como gli infortuni in edilizia rappresentano circa il 6,50% del totale degli infortuni del medesimo settore della Lombardia.

Il dato rilevante è evidenziato dalla riduzione del numero complessivo degli infortuni dal 2008 al 2010 (- 30%), riduzione dovuta in parte alla diminuzione delle ore lavorate (esposizione al rischio) e dall'altra a efficaci azioni preventive formative.

Domanda: *quale è la procedura e la documentazione da attuare in caso di infortunio?*

Risposta: il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subito per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la (mancata) segnalazione (art. 52 T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65).

In tutti i casi in cui sia necessario, il lavoratore infortunato deve essere inviato al Pronto Soccorso che rilascia il primo certificato medico, tale certificato deve essere inviato al datore di lavoro il quale, se la prognosi comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni, deve presentare denuncia d'infortunio alla sede INAIL competente, entro due giorni dal ricevimento del primo certificato medico, e all'autorità di pubblica sicurezza di dove è avvenuto l'infortunio, come previsto dagli artt. 53 e 54 T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65.

La denuncia può essere inviata anche telematicamente dal portale INAIL, ed in questo caso, il primo certificato medico, non deve essere allegato, ma potrà essere richiesto successivamente dall'Istituto.

Il datore di lavoro, ha inoltre l'obbligo di provvedere ai soccorsi di urgenza e al trasporto dell'infortunato, ad annotare sul registro infortuni l'evento accaduto anche se di un solo giorno, e di recapitare alla sede INAIL competente ulteriori certificati medici.

Domanda: *possiamo fornire alle Imprese un quadro quanto più possibile dettagliato per usufruire della riduzione del tasso di premio I.N.A.I.L., indicando anche gli adempimenti necessari, la tempistica e la durata?*

Risposta: non tutti sanno che l'I.N.A.I.L. premia con uno "sconto" denominato "**oscillazione per prevenzione**", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) e che presentano entro il 28 febbraio di ogni anno, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (art. 24 MAT).

L'**"oscillazione per prevenzione"** riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'I.N.A.I.L., in sede di regolazione del premio assicurativo per l'anno stesso di presentazione di tale domanda.

Esempio: domanda presentata nell'anno 2012, per interventi nel 2011, riduzione del tasso usufruibile in regolazione dell'autoliquidazione nel 2012.

In base al Decreto Ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'art. 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno*	riduzione
fino a 10	30%
da 11 a 50	23%
da 51 a 100	18%
da 101 a 200	15%
da 201 a 500	12%
oltre 500	7%

L'I.N.A.I.L. entro 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'Azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

Per beneficiare di tale "sconto", le Aziende devono assolutamente essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d'igiene del lavoro, possedere la regolarità contributiva ed assicurativa (DURC), aver presentato alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'autocertificazione di assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro, e aver effettuato, nell'anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro previsti nel modello OT24.

* per lavoratori-anno, non si intende il numero di lavoratori dipendenti della Ditta, ma il dato reperibile sul modello 20sm che è determinato secondo un calcolo statistico-attuariale e che viene spedito dall'INAIL ogni anno.

Domanda: quali sono i cambiamenti intervenuti nell'accorpamento dell'I.S.P.E.S.L.?

Risposta: dal 30 giugno 2011 gli uffici ed il personale dell'ex I.S.P.E.S.L. di Como si sono trasferiti presso l'I.N.A.I.L. di Via F. Petrarca n. 4, sempre a Como.

Infatti il D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha disposto la soppressione dell'I.S.P.E.S.L. attribuendo di conseguenza le relative funzioni all'I.N.A.I.L., per consentire una più efficace integrazione tra le due strutture ora coesistenti.

Le funzioni dell'ex I.S.P.E.S.L. sono perfettamente riassunte nell'art. 9 - comma 6 - lettere da a) a q) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ricordano tra le altre:

- titolarità di prime verifiche e verifiche di primo impianto per attrezzature soggette a tale regime;
- studio e ricerca scientifica in materia di sicurezza del lavoro;
- organo tecnico scientifico delle Autorità preposte al controllo del mercato;
- supporto al S.S.N. fornendo informazione, formazione, consulenza ed assistenza alle strutture operative;
- partecipazione alla elaborazione di norme tecniche.

I nuovi contatti/recapiti sono: Via F. Petrarca n. 4 - 22100 COMO

tel. 031.3375411 - fax 031.3375692 - e-mail: como@ispesl.it - como@postacert.inail.it